



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Servizio Entrate Comunali

Corso G. Matteotti, 6 - Tel./Fax 0823 715308 - e-mail: airola@pecctsannio.it - tributi@comune.airola.bn.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 2017

COMPONENTI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

VERSAMENTO A SALDO PER L'ANNO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2014 di approvazione del Regolamento IUC;

AVVISA

i contribuenti che, entro il 18 DICEMBRE 2017, deve essere corrisposto il saldo dell'IMU e della TASI, disciplinati dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e seguenti.

Il versamento della seconda rata deve essere eseguito a saldo delle imposte dovute per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata a giugno.

Il versamento non è dovuto se, per ciascuna imposta, l'importo, per l'intero anno, è inferiore a € 2,00.

Per l'anno 2017, restano confermate le aliquote IMU, la detrazione per abitazione principale e le aliquote TASI dell'anno 2016.

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Fattispecie	Aliquota
Abitazione Principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	5,00 per mille - (detrazione annua € 200,00)
Altri Fabbricati, Aree Fabbricabili, Terreni agricoli (sia coltivati che incolti)	8,50 per mille
Immobili posseduti dai nuclei familiari composti, esclusivamente, da giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre	4,60 per mille
Immobili posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS)	4,60 per mille

L'IMU relativa agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,60 per mille, deve essere versata allo Stato (codice tributo 3925), mentre lo 0,90 per mille è di spettanza del Comune (codice tributo 3930). Per tali immobili, posseduti da imprese, attive sul territorio comunale, che non hanno personale in cassa integrazione e/o mobilità e che abbiano bonificato i siti oggetto di produzione con la rimozione dell'amianto, è azzerata la maggiorazione comunale IMU (0,90 per mille).

L'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica ai seguenti immobili:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze, incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 3) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- 4) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 5) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del Decreto-Legge del 30 dicembre 1993, n. 557;
- 7) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
- 8) unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5, comma 11, del Regolamento IUC);
- 9) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80);
- 10) terreni agricoli (sia coltivati che incolti) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. A tutti gli altri terreni, diversi da quelli esenti, si applica l'IMU.

TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Descrizione categoria catastale	Aliquota
Coop. Edilizie/IACP (cat. A, pertinenze: C/2, C/6, C/7) - Fabbricati generici (cat. B, C/3, C/4, C/5) - Immobili industriali e commerciali (cat. D) - Negozi e botteghe (cat. C/1) - Uffici e studi privati (cat. A/10)	2,00 per mille
Altri immobili (cat. A, C/2, C/6, C/7) - Aree fabbricabili	1,50 per mille
Abitazione Principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola (sia in categoria D/10, oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati	1,00 per mille

La TASI è dovuta da chiunque possieda (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenga, a qualsiasi titolo (locazione, comodato, affitto), fabbricati ed aree edificabili, ad esclusione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (eccetto quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

Le aliquote TASI sono ridotte al 50 per cento:

- per gli immobili posseduti dai nuclei familiari composti, esclusivamente, da giovani di età fino ad anni 30, orfani di padre e di madre;
- per gli immobili industriali, di categoria D), posseduti da imprese, attive sul territorio comunale, che non hanno personale in cassa integrazione e/o mobilità e che abbiano bonificato i siti oggetto di produzione con la rimozione dell'amianto;
- per gli immobili posseduti ed utilizzati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro (ONLUS).

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e il tributo deve essere pagato:

- per l'80% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale;
- per il 20% dagli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.).

Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti, in solido, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ESCLUSIONE DALLA TASI DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE DEL POSSESSORE E DELL'UTILIZZATORE

Sono escluse dalla TASI:

- 1) l'abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) l'unità immobiliare, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. In questo caso il possessore versa la Tasi nella misura dell'80 per cento.

ALTRE ESCLUSIONI DALLA TASI

Sono, altresì, escluse dalla TASI:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze, incluse, dal 1° gennaio 2016, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- 3) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 5) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 5, comma 11, del Regolamento IUC);
- 6) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80).

COMODATO D'USO GRATUITO - AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO - AGEVOLAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI

Per gli immobili abitativi, locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU e la TASI sono ridotte del 25 per cento. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni agevolative, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Sul sito del Comune, www.comune.airola.bn.it, alla Sezione **IL COMUNE INFORMA - SERVIZIO ENTRATE**, dove sono consultabili il presente manifesto, le deliberazioni delle aliquote IMU e TASI, i valori di riferimento delle aree fabbricabili e il Regolamento IUC, è anche disponibile l'applicativo per il calcolo on line dell'IMU e della TASI 2017 (con la compilazione automatica e la stampa dei relativi modelli F24).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi ai preposti all'Ufficio Entrate Comunali e/o al personale preposto all'Ufficio URP, esclusivamente, nei giorni di **Martedì e Giovedì, dalle ore 8,45 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.**

Airola, li 4 dicembre 2017

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale
Il Responsabile del Servizio Entrate
Dott. Federico DE SISTO